

ATTO DI CONVENZIONE RELATIVO AL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN (..... CICLO).

TRA

L'Università degli studi di Bergamo, di seguito denominata Università, codice fiscale 80004350163, con sede legale in Bergamo, via Salvecchio 19, rappresentata dal Rettore pro-tempore, nella persona del Prof., nato a il, domiciliato per la carica in Bergamo, via Salvecchio 19,

E

ENTE, di seguito denominato, CF – Partita I.V.A. con sede legale in, Via n... .., rappresentato da, nato a il, in qualità di, a ciò autorizzato alla stipula della presente convenzione.

PREMESSO

- che la Legge 3/07/1998 n. 210, contiene disposizioni sul Dottorato di Ricerca e in particolare il comma 4 dell'art. 4 concede alle Università la possibilità di attivare Corsi di Dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed idonee attrezzature;
- che è interesse dell'Università attivare, per il Ciclo, presso il Dipartimento di il Corso di Dottorato di Ricerca in, della durata di anni;
- che il Senato Accademico nella seduta del, previa verifica da parte del Nucleo di valutazione interna della sussistenza dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. 30.4.99, n. 224 ha espresso parere favorevole all'istituzione/rinnovo del Dottorato di ricerca in
- che il Consiglio di Amministrazione del ha espresso parere positivo al finanziamento delle borse di studio da Enti esterni;
- che l'ENTE è interessato a promuovere in collaborazione con l'Università attività di ricerca nei settori disciplinari oggetto del Dottorato in questione finalizzate allo svolgimento di un

programma di studio su specifiche tematiche di ricerca riguardanti in particolare
.....
.....

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La sede amministrativa del Dottorato di ricerca in è
l'Università degli studi di Bergamo, che si impegna ad attivare il corso presso il Dipartimento di
..... e a garantirne il funzionamento.

Il Corso di Dottorato ha la durata di anni accademici.

L'Università si impegna ad attivare per il ciclo, con posti di cui
..... senza borsa di studio, il Corso di Dottorato di Ricerca in
..... con oneri finanziari connessi al finanziamento delle borse di
studio e alle spese di funzionamento a carico di ENTE.....

La gestione del corso di dottorato si svolgerà sulla base del "Regolamento di Ateneo per
l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca e delle Scuole di Dottorato" in
vigore presso la sede amministrativa.

Le modalità di accesso al Dottorato e di assegnazione delle borse di studio vengono
determinate dal bando emesso dalla sede amministrativa.

Art. 2

L'Università mette a disposizione per lo svolgimento del corso di dottorato il personale, le
attrezzature scientifiche, didattiche, bibliografiche e di ricerca ed in particolare le strutture ed i
mezzi del Dipartimento che ne ha proposto l'istituzione.

Art. 3

L'ENTE concorre all'attivazione del corso assumendosi gli
oneri finanziari connessi con il finanziamento di n. borsa/e di studio per l'attivazione di
..... dei posti di cui all'art. 1, comma 3 su base triennale, e relative spese di funzionamento
del corso di Dottorato di ricerca, per una somma definita in misura forfetaria di Euro
..... (.....).

La/le borsa/e di studio come sopra finanziate saranno assegnate con Decreto Rettorale.

L'Ente finanziatore verserà il finanziamento previsto nella lettera di impegno prodotta al momento della fase istitutiva del corso, secondo le seguenti scadenze:

- la quota a copertura del primo anno di iscrizione per un importo forfetario di Euro entro 30 giorni dalla scadenza del bando di concorso (o entro il 30 novembre 20....);
- la quota a copertura del secondo anno di iscrizione per un importo forfetario di Euro entro il 30 novembre 20...;
- la quota a copertura del terzo anno di iscrizione per un importo forfetario di Euro entro il 30 novembre 20...;

Il versamento delle suddette somme deve essere effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario n. dell'Università degli Studi di Bergamo presso Banca A.B.I. CAB CIN

Art. 4

Il conferimento della borsa di studio non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con l'ENTE e con l'Università.

L'attività di formazione alla ricerca del corso di Dottorato in potrà prevedere stages e percorsi formativi presso aziende ed Enti di ricerca pubblici e privati anche all'estero.

Art. 5

Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso oppure per mancanza dei requisiti richiesti dalle vigenti norme per l'assegnazione della borsa o per eventuale rinuncia o abbandono del Dottorato durante la frequenza del corso da parte dell'interessato, le parti concordano di ridefinire con scambio di lettere gli accordi della presente convenzione con l'impegno reciproco di riconfermare o meno il finanziamento relativo al posto di cui trattasi nell'ambito dell'eventuale attivazione del Dottorato per il Ciclo successivo.

Art. 6

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il Foro competente sarà quello di Bergamo.

Art. 7

La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici e si intende in vigore sino alla scadenza del relativo Corso del Ciclo del Dottorato di Ricerca in

Art. 8

La presente convenzione è redatta in duplice copia originale e sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86.

Le spese di bollo rimarranno a carico dell'Università.

Art. 9

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Data,

Prot.

Per l'Università degli studi di Bergamo

IL RETTORE

(Prof.)

Per l'ENTE

IL

(.....)